

WHISTLEBLOWING – LINEE GUIDA

Con la procedura di whistleblowing si regola l'attività di rivelazione spontanea compiuta da un lavoratore che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di attività illegali, immorali, illecite, o fraudolente commesse all'interno di un'organizzazione.

Messersì ha adottato una procedura interna e fornisce la possibilità di segnalare tali condotte illecite attraverso diversi canali di segnalazione sia in forma scritta che orale in conformità alla normativa vigente.

Obiettivo dell'adozione di questo strumento è di prevenire la realizzazione di non conformità o irregolarità all'interno dell'organizzazione, coinvolgendo i lavoratori e i collaboratori di Messersì in un'attività di contrasto dell'illegalità, attraverso una partecipazione attiva e responsabile. Segnalazioni responsabili, effettuate in buona fede e nell'interesse del bene comune, possono permettere all'azienda di intercettare per tempo, porre rimedio e prevenire comportamenti illegittimi ed azioni irregolari di corruzione, frode o altre non conformità che rappresentano violazioni al Codice Etico aziendale e al Modello di Organizzazione e Gestione di Messersì e possono danneggiare l'azienda ed eventualmente i terzi.

CHI PUÒ SEGNALARE

Possono effettuare la segnalazione:

- i vertici aziendali, i soci, e i componenti degli organi sociali anche di controllo e dell'Organismo di Vigilanza di Messersì
- tutti i dipendenti – a prescindere dall'inquadramento contrattuale –, gli ex dipendenti e i candidati a posizioni lavorative (anche stagisti e tirocinanti), di Messersì
- i clienti, nonché - a titolo non esaustivo - i partner, i fornitori (anche in regime di appalto/subappalto) di Messersì
- i consulenti, i collaboratori i liberi professionisti, nello svolgimento della propria attività lavorativa presso Messersì, che sono in possesso di Informazioni su violazioni come definite nella presente Procedura Whistleblowing.

La segnalazione può essere fatta anche da un soggetto che si trovi in fase di selezione o precontrattuale, nel periodo di prova e dopo lo scioglimento del rapporto (se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso).

COSA SI PUÒ SEGNALARE

Le segnalazioni devono riguardare:

- condotte illecite e / o violazioni del Modello Organizzativo di Messersì e rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- violazioni di leggi e regolamenti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali relativi ai settori individuati dal D. Lgs. 24/2023;
- violazioni delle procedure aziendali o del Codice Etico e di Comportamento di Messersì.

COSA NON PUÒ ESSERE SEGNALATO

Sono escluse e quindi inammissibili:

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del Segnalante, che attengono esclusivamente alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con le figure gerarchicamente sovraordinate, salvo che siano collegate o riferibili alla violazione di norme o di regole/procedure interne;

- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato dell'Unione Europea;
- violazioni disciplinate in via obbligatoria da atti dell'Unione Europea o nazionali, come indicati nell'art. 1, co. 2, lett. b), del d.lgs. n. 24/2023 (in materia di servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente);
- fatti o circostanze rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali o dell'Unione Europea in materia di informazioni classificate segreto forense o medico e di segretezza delle deliberazioni degli organi giurisdizionali, ovvero rientranti nell'applicazione di disposizioni nazionali in materia di procedura penale, di autonomia e indipendenza della magistratura, delle disposizioni sulle funzioni e attribuzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, in materia di difesa nazionale e di ordine e sicurezza pubblica, nonché in materia di esercizio e tutela del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezioni contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché di repressione delle condotte antisindacali;
- reclami commerciali;
- richieste di esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali nei confronti di Messersì (c.d. diritti privacy), ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR) e dei d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modifiche e integrazioni, per le quali si rimanda ai dati di contatto del Data Protection Officer (o del Titolare dei trattamenti) di Messersì e alle procedure "Policy Privacy by design e by default Messersì" e "Manuale dei diritti degli interessati". Qualora dette circostanze siano rilevanti anche ai sensi del Modello Organizzativo dovranno essere oggetto di Segnalazione, come previsto dalla Procedura Whistleblowing.

Il canale di segnalazione non può essere altresì utilizzato per effettuare un reclamo o una richiesta di informazioni relativa ai rapporti di natura contrattuale in essere con Messersì.

COME DEVE ESSERE EFFETTUATA UNA SEGNALAZIONE

Messersì ha istituito appositi canali di segnalazione ai quali il segnalante può ricorrere garantendo il rispetto di tutti i requisiti legali necessari, inclusi quelli previsti per l'organizzazione e gestione dei trattamenti di dati personali e degli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy. Le Segnalazioni possono essere quindi trasmesse:

- a mezzo posta, indirizzata all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza, presso la sede legale della società (a mezzo racc. a.r.);
o
- in forma orale, attraverso una linea telefonica dedicata raggiungibile al numero 331 6289379 ove è possibile segnalare attraverso il sistema di messaggistica vocale. Il canale orale è gestito dall'Organismo di Vigilanza, con le garanzie di riservatezza previste dalla Procedura Whistleblowing di Messersì;
o
- in forma orale, mediante un incontro diretto con un membro dell'Organismo di Vigilanza. In tal caso – in linea con le previsioni della "Guida operativa per gli enti privati" di Confindustria sulla nuova disciplina Whistleblowing, ottobre 2023 – è garantito lo svolgimento dell'incontro entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, in un luogo adatto a garantire la riservatezza del Segnalante.

Le segnalazioni devono prevedere preferibilmente i seguenti elementi:

- la descrizione delle circostanze e dei fatti precisi e concordanti in relazione a contesti determinati;
- elementi che consentono di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati e, se conosciute, le generalità o gli elementi (qualifica, ufficio, attività svolta) del soggetto;
- una descrizione del contesto, del luogo e del periodo temporale delle circostanze segnalate, valore, cause e finalità delle condotte, anomalie relative al sistema di controllo interno, documentazione a supporto, ecc.

Ulteriormente, possono essere fornite:

- indicazioni di eventuali testimoni o soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali allegati o documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- ogni altra informazione che possa fornire un riscontro utile circa la sussistenza dei fatti.

Il segnalante ha la possibilità di scegliere se effettuare una segnalazione fornendo le proprie generalità oppure in forma totalmente anonima, tuttavia, queste vengono prese in considerazione solo se adeguatamente circostanziate ed eventualmente supportate da documentazione, con dovizia di particolari e riferimenti a contesti definiti. Si incoraggiano i Segnalanti ad evitare quanto più possibile le segnalazioni in forma anonima al fine di facilitare l'eventuale attività di investigazione. Le Segnalazioni, siano esse anonime o sottoscritte, hanno il medesimo trattamento ai fini dell'attivazione della procedura di verifica e del rispetto dell'assoluta riservatezza dei contenuti e/o del mittente.

CHI RICEVE LA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni sono ricevute dal gestore, il quale si impegna a gestirle in modo confidenziale e a non rivelare l'identità del segnalante senza il suo consenso, in conformità con le disposizioni normative vigenti e alla Procedura Whistleblowing di Messersi. I dati personali eventualmente presenti sono trattati nel rispetto della normativa Privacy vigente.

Al fine di dare un corretto seguito alle segnalazioni, il gestore della segnalazione effettua una analisi preliminare circa la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione al fine di valutarne la sua ammissibilità (istruttoria preliminare). Dopo aver valutato la segnalazione, se ritenuta ammissibile, il gestore della segnalazione svolge l'attività di indagine necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti, sempre nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza.

All'esito dell'istruttoria e, comunque, il gestore fornisce al Segnalante:

- entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, un avviso di ricevimento della stessa;
- entro 3 mesi dall'avviso di ricevimento della Segnalazione o, in mancanza di tale avviso, entro 3 mesi dalla scadenza del termine di 7 giorni dalla presentazione della stessa, un riscontro con informazioni sul seguito che viene dato o si intende dare alla Segnalazione, specificando se la Segnalazione rientra o meno nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 24/2023.

Si precisa tuttavia che non è necessario concludere l'attività di accertamento entro i 3 mesi, considerando che possono sussistere fattispecie che richiedono, ai fini delle verifiche, un tempo maggiore.

GARANZIE E TUTELE

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede ed essere circostanziate e dettagliate. Fatti salvi gli obblighi di legge, l'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso dello stesso, a persone diverse da quelle competenti a

ricevere o a dare seguito alle Segnalazioni. In ogni caso, le informazioni saranno trattate secondo criteri di confidenzialità. Il segnalante in buona fede, inoltre, è tutelato da possibili ritorsioni, come da normativa vigente.

Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, gli individui oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti o notificati di questa attività, ma, in nessun caso, verrà avviato un procedimento unicamente a causa della segnalazione in assenza di concreti riscontri riguardo al contenuto di essa.

È responsabilità del segnalante effettuare segnalazioni in buona fede e in linea con lo spirito dichiarato della presente procedura. Segnalazioni manifestamente infondate, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione, non verranno prese in considerazione e saranno passibili di sanzioni disciplinari e/o di procedimenti giudiziari. Nei confronti del Segnalante è vietato inoltre il compimento di atti ritorsivi, intesi come qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione interna o esterna/Divulgazione pubblica/denuncia, che provoca o può provocare al Segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.